

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1293)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1973
(V. Stampato n. 2349)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile e settembre 1973

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « marzo-aprile 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 6, primo comma, è soppressa la parola: « urbani ».

All'articolo 9, ultimo comma, le parole: « Gli uffici di cui al comma primo e secondo » sono sostituite con le altre: « La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza ».

All'articolo 10, primo comma, le parole: « Con provvedimento del presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati », sono sostituite con le seguenti: « La regione, con proprio provvedimento, formula l'elenco degli abitati ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« La regione Basilicata può delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esecutiva del Fondo di solidarietà nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali ».

All'articolo 32 dopo la parola: « effettuate » sono aggiunte le parole: « entro il 31 dicembre 1973 ».

All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: « relativi benefici, » sono aggiunte le parole: « posti in essere entro il 31 dicembre 1973, ».

All'articolo 36, primo comma, dopo la parola: « Trebisacce » sono aggiunte le seguenti: « Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana, Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Calopezziati, Mandatoriccio, Terravecchia, Scala Coeli, Rota Greca, San Demetrio Corone » e le parole: « marzo-aprile 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 38, primo comma, le parole: « marzo-aprile 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « marzo-aprile e settembre 1973 ».

All'articolo 40, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo ».

al terzo comma la parola: « 1974 » è sostituita dall'altra: « 1975 ».

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

(Applicazione delle norme)

Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1973.

TITOLO I

ARTICOLO 2.

(Interventi di pronto soccorso)

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

ARTICOLO 3.

(Interventi di pronto soccorso sulle strade statali)

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

(Applicazione delle norme)

Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della Regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile e settembre 1973.

TITOLO I

ARTICOLO 2.

(Interventi di pronto soccorso)

Identico.

ARTICOLO 3.

(Interventi di pronto soccorso sulle strade statali)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

ARTICOLO 4.

(Opere pubbliche)

È autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

- a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
- b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
- c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
- d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonché di strade non statali ancora non classificate;
- e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.

Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

ARTICOLO 5.

(Contributi a privati)

È autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 4.

(Opere pubbliche)

Identico.

ARTICOLO 5.

(Contributi a privati)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

ARTICOLO 6.

(Modalità per la concessione dei contributi a privati)

I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

- a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

ARTICOLO 7.

(Domanda per la concessione dei contributi a privati)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perché dichiarato inagibile, nonché dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 6.

(*Modalità per la concessione dei contributi a privati*)

I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 7.

(*Domanda per la concessione dei contributi a privati*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

ARTICOLO 8.

(Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere)

I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 9.

(Esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 provvederà la regione Basilicata in applicazione dell'articolo 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

Gli uffici di cui al comma primo e secondo possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'articolo 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Consolidamento e trasferimento di abitati)

Con provvedimento del Presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati anche se non compresi nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 8.

(*Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere*)

Identico.

ARTICOLO 9.

(*Esecuzione delle opere*)

Identico.

Identico.

La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'articolo 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(*Consolidamento e trasferimento di abitati*)

La regione, con proprio provvedimento, formula l'elenco degli abitati anche se non compresi nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

ARTICOLO 11.

*(Concessione del contributo
ai proprietari delle abitazioni da abbandonare)*

Il contributo previsto dall'articolo 5 del presente decreto-legge è concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo 10.

Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 10.

TITOLO II

ARTICOLO 12.

(Interventi per l'agricoltura)

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La regione Basilicata può delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(*Concessione del contributo
ai proprietari delle abitazioni da abbandonare*)

Identico.

TITOLO II

ARTICOLO 12.

(*Interventi per l'agricoltura*)

Identico.

Identico.

La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge esecutiva del Fondo di solidarietà nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TITOLO III

ARTICOLO 13.

(Provvidenze per i lavoratori)

Ai comuni di cui al precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

ARTICOLO 14.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato)

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO III

ARTICOLO 13.

(Provvidenze per i lavoratori)

Identico.

ARTICOLO 14.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigiano)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 15.

*(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale
per i settori commerciale e agricolo)*

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

ARTICOLO 16.

(Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati)

Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

ARTICOLO 17.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni è assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

TITOLO IV

ARTICOLO 18.

(Contributi a fondo perduto alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 15.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo)

Identico.

ARTICOLO 16.

(Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati)

Identico.

ARTICOLO 17.

(Copertura finanziaria)

Identico.

TITOLO IV

ARTICOLO 18.

(Contributi a fondo perduto alle imprese)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 19.

(Finanziamento alle imprese a tasso agevolato)

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo articolo 21.

I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purché nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

ARTICOLO 20.

(Contributi alle imprese in conto capitale)

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del Presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 19.

(Finanziamento alle imprese a tasso agevolato)

Identico.

ARTICOLO 20.

(Contributi alle imprese in conto capitale)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cui al successivo articolo 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente articolo 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'Ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'articolo 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 21.

(Modalità di concessione delle provvidenze)

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

Nelle province di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPIGA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 22.

(Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato)

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 25 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 25 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 21.

(*Modalità di concessione delle provvidenze*)

Identico.

ARTICOLO 22.

(*Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 50 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 50 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

TITOLO V

ARTICOLO 23.

(Contributi ed erogazioni ai comuni)

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Potenza e di Matera per le avversità atmosferiche di cui al presente provvedimento.

ARTICOLO 24.

(Interventi assistenziali)

È autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

- a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario 1.000 milioni;
- b) assistenza in natura 100 milioni.

ARTICOLO 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO V

ARTICOLO 23.

(Contributi ed erogazioni ai comuni)

Identico.

ARTICOLO 24.

(Interventi assistenziali)

Identico.

ARTICOLO 25.

*(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario,
biancheria o suppellettili varie)*

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il contributo è corrisposto su domanda presentata dagli interessati entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti dell'imposta complementare.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

TITOLO VI

ARTICOLO 26.

(Termini tributari)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 rimane efficace la sospensione del corso dei termini di prescrizione o decadenza in materia fiscale nonché dei termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie disposta dall'articolo 26 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Si considerano altresì non tardive a tutti gli effetti le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio presentate entro il 30 giugno 1973.

Gli adempimenti ed i pagamenti previsti nell'articolo 27 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, si considerano validamente eseguiti nei termini e nei modi ivi stabiliti.

ARTICOLO 27.

(Riscossione delle rate sospese)

L'importo delle rate d'imposta, sovrimposte e addizionali, di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, non versato in dipendenza della sospensione disposta con la suddetta norma dai contribuenti dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, sarà riscosso in sei rate a partire dalla scadenza di ottobre 1973, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

ARTICOLO 28.

(Disposizioni fiscali per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 27 si applicano anche nei comuni della provincia di Cosenza indicati nell'articolo 37, primo comma, del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VI

ARTICOLO 26.

(Termini tributari)

Identico.

ARTICOLO 27.

(Riscossione delle rate sospese)

Identico.

ARTICOLO 28.

(Disposizioni fiscali per la provincia di Cosenza)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 29.

(Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario)

Nei comuni della Basilicata indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonché dell'imposta sul reddito agrario.

ARTICOLO 30.

(Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati)

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

ARTICOLO 31.

(Sgravio dei tributi locali diretti)

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

ARTICOLO 32.

(Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite)

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 29.

(*Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario*)

Identico.

ARTICOLO 30.

(*Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati*)

Identico.

ARTICOLO 31.

(*Sgravio dei tributi locali diretti*)

Identico.

ARTICOLO 32.

(*Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite*)

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate entro il 31 dicembre 1973 in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 33.

(Ulteriori agevolazioni fiscali)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti all'attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

ARTICOLO 34.

(Termine per la registrazione degli atti)

Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 35.

(Integrazione bilanci enti locali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle Intendenze di finanza ai comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 33.

(*Ulteriori agevolazioni fiscali*)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti alla attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, posti in essere entro il 31 dicembre 1973, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 34.

(*Termine per la registrazione degli atti*)

Identico.

ARTICOLO 35.

(*Integrazione bilanci enti locali per minori entrate*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 31 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO VII

ARTICOLO 36.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-quater, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile 1973.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.

In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonché delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso articolo 35 in favore dei suindicati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VII

ARTICOLO 36.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-quater, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana, Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Calopezzati, Mandatoriccio, Terra-vecchia, Scala Coeli, Rota Greca, San Demetrio Corone della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile e settembre 1973.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 37.

*(Provvidenze per la provincia di Cosenza
in materia agricola e per i lavoratori)*

Le disposizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 17-sexies del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni della provincia di Cosenza, per le calamità atmosferiche verificatesi nel marzo-aprile 1973.

A tal fine:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'articolo 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

TITOLO VIII

ARTICOLO 38.

(Contributo alla regione Basilicata)

È autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare alla regione Basilicata in relazione agli eventi calamitosi del marzo-aprile 1973 in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.

TITOLO IX

ARTICOLO 39.

(Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36)

All'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, le parole « di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al precedente comma ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 37.

(*Provvidenze per la provincia di Cosenza
in materia agricola e per i lavoratori*)

Identico.

TITOLO VIII

ARTICOLO 38.

(*Contributo alla regione Basilicata*)

È autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare alla regione Basilicata in relazione agli eventi calamitosi del marzo-aprile e settembre 1973 in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

Identico.

TITOLO IX

ARTICOLO 39.

(*Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 40.

(*Norme finanziarie*)

All'onere di lire 48.950 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 25.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 23.950 milioni a carico del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

ARTICOLO 41.

(*Disposizioni transitorie*)

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

Restano valide le domande presentate ai sensi del citato decreto-legge nonché gli atti e i provvedimenti adottati in sua applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le somme stanziata ai sensi del precedente articolo 40 sono comprensive di quelle eventualmente già spese o impegnate in esecuzione del decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240.

ARTICOLO 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — LAURICELLA — DE MITA — BERTOLDI — GIOLITTI
LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 40.

(*Norme finanziarie*)

Identico.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo.

Identico.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

ARTICOLO 41.

(*Disposizioni transitorie*)

Identico.

ARTICOLO 42.

Identico.